

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 3116/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(3)</sup>, prevede che ai produttori di frumento duro di regioni di produzione tradizionali possa essere concesso un supplemento al pagamento compensativo di cui al suddetto regolamento, allo scopo di compensare la perdita supplementare di reddito dei produttori in questione rispetto ai produttori di altri cereali, a seguito della fissazione di un prezzo unico per l'insieme dei cereali; che tale beneficio è limitato alle superfici seminate a frumento duro nelle zone tradizionali;

considerando che, a seguito dell'allineamento del prezzo del frumento duro su quello degli altri cereali, nonché della restrizione del versamento dei pagamenti compensativi supplementari per le superfici coltivate a frumento duro alle sole zone elencate agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92, la coltivazione di detto cereale al di fuori delle suddette zone, in particolare in Francia, si è ridotta in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo che ci si era prefissi;

considerando che è quindi opportuno salvaguardare un certo livello di produzione nelle regioni in cui, prima dell'attuazione della riforma, la produzione era consolidata al di fuori delle zone tradizionali;

considerando che è opportuno pertanto prevedere un aiuto per le superfici coltivate a frumento duro al di fuori delle zone indicate negli allegati II e III del regolamento

(CEE) n. 1765/92; che al contempo occorre però limitarne l'importo ad un livello che corrisponda alla perdita di reddito dovuta all'allineamento del prezzo di detto cereale su quello degli altri cereali;

considerando tuttavia che, al fine di evitare un'estensione eccessiva delle superfici seminate a frumento duro, è opportuno limitare le superfici ammissibili al beneficio di un aiuto supplementare rispetto a quelle coltivate ad altri cereali;

considerando, d'altro canto, che occorre riesaminare il contingente nazionale di produzione di frumento duro per la Spagna al fine di tener conto più adeguatamente della situazione reale dei produttori durante il periodo di riferimento; che, per motivi di equità, occorre inoltre considerare la regione italiana dell'Umbria come zona di produzione tradizionale di frumento duro relativamente ad un numero limitato di ettari che corrisponda alla superficie tradizionalmente coltivata a frumento duro;

considerando che in Portogallo, durante il periodo di riferimento considerato ai fini dell'attribuzione dei diritti al pagamento compensativo supplementare per la produzione di grano duro, è stato accordato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo <sup>(4)</sup>, ai produttori di grano tenero e di altri cereali un aiuto specifico nazionale decrescente, modificando in tal modo la gerarchia dei prezzi in questo Stato membro, che pertanto il potenziale della produzione di grano duro non è stato interamente utilizzato; che si giustifica quindi l'aumento del contingente di produzione di grano duro assegnato al Portogallo; che peraltro la situazione specifica portoghese deve essere presa in considerazione per l'attribuzione di nuovi diritti al pagamento compensativo supplementare;

considerando che, per evitare che le superfici nazionali di riferimento di cui all'articolo 5 paragrafo 1, lettera f), e dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1765/92, non

<sup>(1)</sup> GU n. C 297 del 25. 10. 1994, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Parere emesso il 30 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7).

<sup>(4)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 738/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1).